

Ordinanza del DFE concernente l'uscita regolare all'aperto degli animali da reddito

(Ordinanza URA)

del 7 dicembre 1998

Il Dipartimento federale dell'economia,

visti gli articoli 59 capoverso 4 e 61 capoversi 3-6 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sui pagamenti diretti,

ordina:

Art. 1 Categorie di animali

I contributi per l'uscita regolare all'aperto di animali da reddito vengono concessi per le seguenti categorie di animali:

- a. animali della specie bovina:
 1. vacche da latte;
 2. giovenche, di oltre un anno, da allevamento e da reddito;
 3. tori, di oltre un anno, da allevamento e da reddito;
 4. bestiame giovane, di sesso femminile, da quattro mesi a un anno, da allevamento e da reddito;
 5. bestiame giovane, di sesso maschile, da quattro mesi a un anno, da allevamento e da reddito;
 6. vitelli da allevamento, fino a quattro mesi;
 7. vacche madri e nutrici con vitelli;
 8. giovenche, tori e buoi, di oltre quattro mesi, per l'ingrasso di bestiame grosso;
 9. vitelli, fino a quattro mesi, per l'ingrasso di bestiame grosso;
 10. vitelli da ingrasso;
- b. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo:
 1. equini;
 2. ovini;
 3. caprini;
 4. daini e cervi;
 5. bisonti;
 6. conigli;
- c. animali della specie suina:
 1. suini da allevamento, di oltre sei mesi, e suinetti;
 2. rimonte, fino a sei mesi, e suini da ingrasso;
- d. pollame da reddito:
 1. galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso);
 2. galline ovaiole;

RS 910.132.5

¹ RS 910.13; RU 1999 229

3. pollastrelle, pollastrelli e pulcini (esclusi i polli da ingrasso);
4. polli da ingrasso;
5. tacchini.

Art. 2 Uscita

¹ Per uscita si intende la permanenza su un pascolo, in una corte o in un'area con clima esterno.

² Le prescrizioni minime concernenti l'uscita sono fissate nell'allegato 1.

³ Se necessario, è possibile derogare alle prescrizioni minime durante la fase del parto o in caso di animali malati o feriti.

⁴ Per ogni categoria di animali, l'uscita dev'essere annotata in un registro delle uscite al più tardi entro tre giorni. Le facilitazioni in materia di tenuta del registro sono disciplinate nell'allegato 1.

Art. 3 Pascolo

¹ Per pascolo si intende una superficie inerbita coperta di graminacee o di erbacee messa a disposizione degli animali.

² Il pascolo deve consentire agli animali che consumano foraggio grezzo di coprire una parte sostanziale del loro fabbisogno in foraggio grezzo.

³ Se i suini vengono nutriti al pascolo, l'area di foraggiamento dev'essere munita di un rivestimento o di un pavimento perforato.

⁴ Per il pollame da reddito il pascolo deve offrire rifugi come alberi, arbusti o ripari.

Art. 4 Corte

¹ Gran parte della corte dev'essere ubicata all'aperto.

² Se i suini vengono nutriti in una corte, l'area di foraggiamento dev'essere munita di un rivestimento o di un pavimento perforato.

³ Le ulteriori esigenze poste alla corte sono fissate nell'allegato 2.

⁴ Il Cantone può, per una durata limitata, autorizzare leggere differenze rispetto alle dimensioni prescritte, se l'osservanza delle stesse:

- a. comportasse investimenti sproporzionatamente elevati oppure
- b. è impossibile per mancanza di spazio.

Art. 5 Area con clima esterno per il pollame da reddito

¹ L'area con clima esterno per il pollame da reddito deve essere:

- a. completamente aperta verso l'esterno in misura equivalente ad almeno una parete oppure essere delimitata con una rete in metallo o in materiale sintetico;
- b. completamente coperta;
- c. provvista di una lettiera sufficiente;
- d. dotata, se necessario, di reti di protezione dal vento.

² Le ulteriori esigenze poste all'area con clima esterno sono fissate nell'allegato 2.

³ Il Cantone può, per una durata limitata, autorizzare leggere differenze rispetto alle dimensioni prescritte, se l'osservanza delle stesse:

- a. comportasse investimenti sproporzionatamente elevati oppure
- b. è impossibile per mancanza di spazio.

⁴ Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuociano alla salute degli animali né pregiudichino l'ambiente. La lettiera dev'essere mantenuta in uno stato che le consenta di adempiere il suo scopo.

Art. 6 Stalla ed esigenze specifiche poste alla detenzione di animali

¹ Le stalle nelle quali gli animali soggiornano prevalentemente devono essere illuminate con luce diurna.

² Le ulteriori esigenze poste alle aree di stabulazione e le esigenze specifiche in materia di detenzione sono fissate nell'allegato 3.

³ Se necessario, è possibile derogare alle esigenze specifiche in materia di detenzione durante la fase del parto o in caso di animali malati o feriti.

Art. 7 Durata minima d'ingrasso per i polli da ingrasso

I polli da ingrasso devono essere ingrassati durante almeno 56 giorni.

Art. 8 Detenzione di animali in altre aziende

Se gli animali di categorie oggetto di una domanda volta a ottenere contributi in virtù della presente ordinanza sono tenuti regolarmente in altre aziende (eccetto le aziende alpestri), i contributi vengono versati unicamente se in tutte le aziende interessate tutti gli animali della relativa categoria sono tenuti in conformità delle prescrizioni concernenti l'uscita regolare all'aperto degli animali da reddito.

Art. 9 Disposizioni transitorie

¹ Coloro i quali, per il 1999, hanno inoltrato tempestivamente una domanda volta a ottenere contributi per la detenzione controllata all'aperto di determinate categorie di animali devono adempiere le esigenze relative all'ubicazione della corte per tali categorie (art. 4 cpv. 1) e alla quota di pavimenti a rastrelliera e griglie (allegato 2) soltanto dopo la prossima trasformazione edile sostanziale nell'area della corte.

² I gestori che nel 1998 hanno ricevuto contributi per la detenzione controllata all'aperto di polli da ingrasso, nel 1999 e nel 2000 possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza anche se non rispettano la prescrizione concernente la durata minima d'ingrasso (art. 7).

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998

Dipartimento federale dell'economia:
Couchepin

Prescrizioni minime concernenti l'uscita e facilitazioni in materia di tenuta del reggione

1. Animali della specie bovina

Categorie	Uscita	Eccezioni	Facilitazioni
1.1 Tutte le categorie escluse le categorie 1.2	<p>a. Durante il periodo di vegetazione: almeno 26 uscite mensili al pascolo</p> <p>nonché</p> <p>b. durante il periodo del foraggiamento invernale; almeno 13 uscite mensili al pascolo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – In caso di cattive condizioni atmosferiche l'uscita al pascolo può essere sostituita mediante un'uscita nella corte – Nei due casi seguenti il Cantone può fissare il numero massimo di uscite al pascolo che può essere sostituito, in via suppletiva, mediante un'uscita nella corte: <ul style="list-style-type: none"> – l'azienda non dispone, a una distanza ragionevole, di terreno a sufficienza da adibire convenientemente a pascolo; – le 26 uscite regolamentari non sono possibili in quanto il percorso che conduce a determinate particelle è troppo rischioso (p.es. strada molto trafficata). 	–
			–

Uscita regolare all'aperto degli animali da reddito

Categorie	Uscita	Eccezioni	Facilitazioni
1.2 Giovenche, tori e buoi, di oltre 4 mesi, per l'ingrasso di bestiame grosso nonché vitelli, fino a 4 mesi (vitelli da allevamento, vitelli per l'ingrasso di bestiame grosso e vitelli da ingrasso)	– Uscita come in 1.1 a e 1.1 b; oppure	– Come in 1.1. – Per i vitelli fino a 2 settimane l'uscita è facoltativa.	–
	– accesso permanente a una corte durante tutto l'anno.	– Per i vitelli fino a 2 settimane l'uscita è facoltativa.	–

2. Altri animali che consumano foraggio grezzo

Categorie	Uscita	Eccezioni	Facilitazioni
2.1 Equini, ovini e caprini	a. Durante il periodo di vegetazione: almeno 26 uscite mensili al pascolo	– In caso di cattive condizioni atmosferiche l'uscita al pascolo può essere sostituita mediante un'uscita nella corte. – Nei due casi seguenti il Cantone può fissare il numero massimo di uscite al pascolo che può essere sostituito, in via suppletiva, mediante un'uscita nella corte: <ul style="list-style-type: none"> – l'azienda non dispone, a una distanza ragionevole, di terreno a sufficienza da adibire convenientemente a pascolo; – le 26 uscite regolamentari non sono possibili in quanto il percorso che conduce a determinate particelle è troppo rischioso (p.es. strada molto trafficata). 	–

Uscita regolare all'aperto degli animali da reddito

Categorie	Uscita	Eccezioni	Facilitazioni delle uscite
	nonché b. durante il periodo del foraggiamento invernale; almeno 13 uscite mensili al pascolo.		–
2.2 Daini, cervi e bisonti	Detenzione all'aperto tutto l'anno		–
2.3 Conigli	Uscita giornaliera		–

3. Animali della specie suina

Categorie	Uscita	Facilitazioni in materia di tenuta delle uscite
3.1 Suini da allevamento e suinetti	Scrofe da allevamento non in lattazione: – almeno 3 uscite settimanali.	– Se, durante un certo periodo, l'accesso al pascolo, nel regolamento, è consentito soltanto il primo e l'ultimo giorno del periodo.
	Verri da allevamento: – uscita giornaliera.	– Se, durante un certo periodo, l'accesso al pascolo, nel regolamento, è consentito soltanto il primo e l'ultimo giorno del periodo.
	Suinetti – uscita facoltativa.	– Non è necessario tenere un registro delle uscite.

Uscita regolare all'aperto degli animali da reddito

Categorie	Uscita	Facilitazioni in materia di tenuta delle uscite
3.2 Rimonte e suini da ingrasso	– Uscita giornaliera.	– Se, durante un certo periodo, l'accesso al pascolo, nel regime di uscita, è consentito soltanto il primo e l'ultimo giorno di vita.

4. Pollame da reddito

Categorie	Uscita	Facilitazioni in materia di tenuta delle uscite
Tutte le categorie	Polli da ingrasso a partire dal 22° giorno di vita, animali di altre categorie a partire dal 43° giorno di vita: a. libero accesso, durante tutto il giorno, all'area con clima esterno e b. accesso al pascolo tra al massimo le ore 12 e al minimo le ore 17.	– In caso di forte vento, di intensità superiore a quella consentita, è vietato l'accesso al pascolo, anche se temporaneamente basso rispetto all'etere, ma esterno (e quindi anche in caso di allevamento in gabbie). – Per evitare la dispersione di animali, in caso di allevamento, ai galli da allevamento, è vietato l'accesso al pascolo, anche se temporaneamente basso rispetto all'etere, ma esterno (e quindi anche in caso di allevamento in gabbie), chiuso fino alle ore 10. Detti animali, in caso di allevamento, possono essere ammessi al pascolo, anche se temporaneamente basso rispetto all'etere, ma esterno, quanto concerne l'uscita. – In caso di cattive condizioni meteorologiche, l'accesso al pascolo può essere limitato.

Ulteriori esigenze poste alla corte e all'area con clima esterno

1. Corte per animali della specie bovina (produzione di latte e di carne)

1.1 Corte permanentemente accessibile agli animali (adiacente a una stalla a stabulazione libera)

Animali	Superficie totale (vedasi la nota) almeno ... m ² / animale	Di cui almeno m ² / animale non coperta	Del non
Vacche	10	2.5	1.8
Animali di oltre 400 kg	6.5	1.8	1.3
Animali da 300 a 400 kg	5.5	1.5	1.1
Animali di 4 mesi fino a 300 kg	4.5	1.3	0.9
Vitelli fino a 4 mesi	3.5	1	0.7

La superficie totale comprende le aree di riposo, di foraggiamento e di movimento (compresa la corte perman

1.2 Corte non permanentemente accessibile agli animali adiacente a una stalla a stabulazione libera

Animali	Superficie minima della corte m ² / animale	
	con corna	senza corna
Vacche	8.4	5.6
Animali di oltre 400 kg	7	4.9
Animali da 300 a 400 kg	5.6	4.2

2 La superficie del pavimento che presenta fori, fessure e altre perforazioni analoghe non sottostà ad alcuna limitazione

Uscita regolare all'aperto degli animali da reddito

Animali	Superficie minima della corte m ² / animale	
	con corna	senza corna
Animali di 4 mesi fino a 300 kg	4,2	4
Vitelli fino a 4 mesi	4	4

Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperta.

Almeno il 70 per cento della superficie minima della corte non deve presentare pavimenti a rastrelliera né gri

1.3 Corte adiacente a una stalla a stabulazione fissa

Animali	Superficie minima della corte m ² / animale	
	con corna	senza corna
Vacche	12	8
Animali di oltre 400 kg	10	7
Animali da 300 a 400 kg	8	6
Animali di 4 mesi fino a 300 kg	6	5
Vitelli fino a 4 mesi	4	4

Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperta.

Almeno il 70 per cento della superficie minima della corte non deve presentare pavimenti a rastrelliera né gri

2. Corte per animali delle specie equina, ovina e caprina nonché per i conigli

Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperta.

Almeno il 70 per cento della superficie minima della corte non deve presentare pavimenti a rastrelliera né gri

3. Corte per animali della specie suina

³ La superficie del pavimento che presenta fori, fessure e altre perforazioni analoghe non sottostà ad alcuna limitazione

⁴ La superficie del pavimento che presenta fori, fessure e altre perforazioni analoghe non sottostà ad alcuna limitazione

⁵ La superficie del pavimento che presenta fori, fessure e altre perforazioni analoghe non sottostà ad alcuna limitazione

Uscita regolare all'aperto degli animali da reddito

Animali	Superficie minima della corte m ² / animale
Scrofe da allevamento non in lattazione	1.3
Verri da allevamento	4
Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg	0.65
Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg	0.45

Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperta. Se gli animali hanno parte normalmente scoperta può, in caso di forte soleggiamento, essere protetta mediante una rete parasole tr Almeno il 70 per cento della superficie minima della corte non deve presentare pavimenti rastrelliera né grig

4. Area con clima esterno per il pollame da reddito

Categorie	Superficie dell'area con clima esterno	Larghezza de esterno o sul
Tutte le categorie esclusi i polli da ingrasso e i tacchini	Almeno il 30 per cento della superficie del pavimento giusta l'allegato 1 dell'ordinanza del 27 maggio 1981 ⁷ sulla protezione degli animali.	– Comp mali – Ogni
Polli da ingrasso e tacchini	Almeno il 20 per cento della superficie del pavimento giusta l'allegato 1 dell'ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali.	– Comp superf dell'o zione – Ogni

⁶ La superficie del pavimento che presenta fori, fessure e altre perforazioni analoghe non sottostà ad alcuna limitazione
⁷ RS 455.1

Allegato 3
(art. 6 cpv. 2)

Ulteriori esigenze poste alle aree di stabulazione ed esigenze specifiche in materia di detenzione

1. L'area di riposo destinata ad animali della specie bovina, ad altri animali che consumano foraggio grezzo e ad animali della specie suina non deve presentare rastrelliere, griglie né altre perforazioni.
2. Per gli animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina e per i conigli l'area di riposo dev'essere provvista di una lettiera sufficiente.
3. I conigli vanno tenuti in gruppi, su lettiera.
4. Le scrofe da allevamento non in lattazione vanno tenute in gruppi. Gli animali possono essere tenuti attaccati soltanto:
 - a. durante il foraggiamento alle mangiatoie e in box con giaciglio e trogolo;
 - b. durante il periodo della monta, in box, per 10 giorni al massimo.
5. Nelle poste da parto le scrofe da allevamento devono poter girarsi liberamente.
6. Nei pollai destinati al pollame da allevamento almeno il 20 per cento del pavimento giusta l'allegato 1 dell'ordinanza del 27 maggio 1981⁸ sulla protezione degli animali dev'essere munito di una lettiera sufficiente.
7. Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuocciano alla salute degli animali né pregiudichino l'ambiente. La lettiera dev'essere mantenuta in uno stato che le consenta di adempiere il suo scopo.

1038

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.